



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2026-40 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/03/2026

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, IN RECEPIMENTO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU.CC., N. 1527/2026. ESAME E APPROVAZIONE. I.E.

L'anno 2026, questo giorno trenta (30) del mese di marzo alle ore 14:07 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Cruso Giuseppina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 24 Consiglieri e precisamente:

ALINOV MICHELE	Presente
GUERRA MICHELE	Presente
AIELLO ANDREA	Presente
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	Presente
BETTATI ANDREA	Assente
BOCCHI PRIAMO	Assente
BOSCHINI MARCO	Presente
BRANDINI SERENA	Assente
CAMPANINI SANDRO MARIA	Presente
CANTONI STEFANO	Presente
CARPI FEDERICA	Presente
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	Presente
CHIASTRA VIRGINIA	Presente
CONFORTI CATERINA	Presente
CORSARO GABRIELLA	Presente
COSTI DARIO	Assente
GIOVANNACCI SABA	Assente

GUATELLI GIULIO	Presente
LAZZERONI DAVIDE	Presente
MARSICO MANUEL	Assente
NOUVENNE ANTONIO	Presente
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	Presente
OSIO MARCO	Presente
OTTOLINI ENRICO	Presente
PALLINI FABRIZIO	Presente
PINTO ORONZO	Assente
PIZZIGALLI SEBASTIANO	Presente
SELETTI INES	Presente
TAZZI ALESSANDRA	Presente
TORREGGIANI FRANCO	Presente
TRAMUTA GIUSEPPE	Presente
UBALDI MARIA FEDERICA	Assente
VIGNALI PIETRO	Assente

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Bonetti Caterina, Borghi Gianluca, Bosi Marco, De Vanna Francesco, Vernizzi Chiara.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Osio Marco, Pizzigalli Sebastiano, Tazzi Alessandra.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio della seduta conservato presso la Segreteria Generale a voti unanimi dei n. 24 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2026-40) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione unanime dei n. 24 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 1349 del 18/03/2026

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, IN RECEPIMENTO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU.CC., N. 1527/2026. ESAME E APPROVAZIONE. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (*TUEL*), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, l'art. 52 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che reca la disciplina generale dell'imposta di soggiorno, indicando gli enti locali che possono istituirla;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 53 del 13 dicembre 2012, con la quale il Comune di Parma ha istituito l'imposta di soggiorno e ha approvato il relativo regolamento;
- la propria deliberazione n. CC-2020-68 del 9 novembre 2020, con la quale il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno è stato integralmente riapprovato, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- le proprie deliberazioni n. CC-2021-16 del 29 marzo 2021, n. CC-2023-19 del 18 aprile 2023 n. CC-2024-69 del 11 novembre 2024, n. CC-2025-88 del 12 dicembre 2025, con le quali sono state apportate modifiche e integrazioni al Regolamento;

Premesso che:

- fino allo scorso gennaio, la giurisprudenza contabile, con diverse pronunce (fra le altre: Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, sentenze n. 325/2021/R, n. 408/2021/R, n. 105/2023/R; Corte dei Conti, Terza Sez. Giurisdizionale d'Appello, sent. n. 142/2025) ha ravvisato la natura polifunzionale del gestore di strutture ricettive, nonché la concorrente giurisdizione contabile e tributaria in materia di imposta di soggiorno;

- i titolari delle strutture ricettive erano pertanto considerati agenti contabili per il maneggio del denaro riscosso dai soggetti passivi a titolo di imposta di soggiorno, e assoggettati al codice di giustizia contabile di cui al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e a tutti gli adempimenti da esso previsti, le cui violazioni ricadevano sotto la giurisdizione della Corte dei Conti;
- in ragione di quanto sopra, il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno attualmente prevede, fra gli obblighi dei responsabili per il pagamento dell'imposta, la presentazione, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, del conto giudiziale della gestione delle somme maneggiate, reso su modello appositamente approvato, ai sensi dell'art. 233 del TUEL e dell'art. 139 del Codice di giustizia contabile (art. 6, comma 2, lettera j), del Regolamento);

Vista l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 1527/2026, pubblicata in data 23/01/2026, e avente ad oggetto il regolamento preventivo di giurisdizione in materia qualificazione del gestore di strutture alberghiere quale mero responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno, e pertanto soggetto alla giurisdizione tributaria, o quale agente contabile, e di conseguenza soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti;

Considerato che la Corte di Cassazione, nell'ordinanza sopra indicata:

- ha ritenuto fondata l'istanza del ricorrente finalizzata a riconoscere la qualifica dell'albergatore di mero responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno, escludendo quindi la competenza dei giudici contabili;
- ha rilevato che, a seguito della novella normativa del 2020 (nello specifico: l'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha inserito il comma 1-ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), *«l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno [ha] natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria»;*
- ha rimarcato l'espressa qualificazione del gestore di strutture ricettive come "responsabile d'imposta" che, seppur soggetto estraneo al presupposto impositivo, si affianca al soggetto passivo nell'obbligazione di versamento dell'imposta al Comune, generando *«una forma di solidarietà passiva che muove da una relazione non paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella del soggetto passivo dell'imposta, tale da legittimare l'esercizio, nei confronti di quest'ultimo, del diritto di rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato»;*
- ha sottolineato che *«la responsabilità dell'albergatore non è limitata, come invece quella dell'agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull'imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall'effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa»;*
- ha richiamato precedenti pronunce delle Sezioni Unite, in merito al riparto di competenza fra la magistratura tributaria e quella ordinaria rispetto agli adempimenti prescritti in capo ai gestori dai regolamenti comunali, ribadendo che *«le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario allorquando la contestazione*

involga l'omesso o parziale versamento (o "riversamento") dell'imposta e, invece, a quella del giudice ordinario nel caso in cui le disposizioni violate abbiano ad oggetto meri obblighi procedurali»;

- ha concluso affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto, nella specie, della giurisdizione del giudice contabile;

Preso atto che la Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti ha trasmesso agli Enti locali della Regione una nota con la quale richiama i contenuti dell'ordinanza n. 1527/2026 della Corte di Cassazione e informa che *«[a]nche con riferimento agli esercizi pregressi non sussiste più l'obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto presso questa Sezione»;*

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare il testo del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, alla luce del nuovo quadro di riparto delle competenze giurisdizionali;

Esaminate le proposte di modifica ed integrazione del testo regolamentare predisposte dalla S.O. Tributi ed entrate, schematizzate attraverso la comparazione dei testi nel documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, che si riassumono nelle seguenti casistiche:

- soppressione, all'art. 6, comma 2, della lettera j) che conteneva l'obbligo di resa del conto da parte dei responsabili d'imposta;
- uniformazione della terminologia riguardante i "responsabili d'imposta";
- definizione delle responsabilità in capo ai responsabili d'imposta, anche quali obbligati solidali in via secondaria all'obbligazione tributaria;
- indicazione delle magistrature competenti per le diverse tipologie di violazione agli adempimenti prescritti dalla legge e dal Regolamento;

Evidenziato che, a seguito dell'approvazione delle modifiche e integrazioni in oggetto, il testo regolamentare coordinato sarà quello riportato nel documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B;

Richiamato l'art. 13, comma 15-quater, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2019, n. 58, che prevede che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, perfezionata dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Dato atto che:

- la presente deliberazione è stata istruita dalla Dott.ssa Annamaria Nigro, individuata quale Responsabile del procedimento, giusto provvedimento di nomina P.G. n. 30/06/2025.0186841.I;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e della Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché ai sensi del PIAO vigente;

- il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e s.m.i.;

Visto il decreto di nomina del Sindaco Rep. DSindaco 11/2025 P.G. n. 01/04/2025.92516.I con il quale è stato conferito al dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni;

Acquisiti:

- gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL, stante la natura regolamentare del presente atto;
- il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, per assicurare la tempestiva decorrenza degli effetti delle norme regolamentari;

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di approvare**, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge d'imposta, le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, come evidenziate nell'allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (***Allegato A – Testi regolamentari comparati***);
2. **di provvedere** all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
3. **di dare atto** che:
 - a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte al precedente punto 1., il testo regolamentare è aggiornato come da documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (***allegato B – Testo regolamentare coordinato***);
 - le modifiche ed integrazioni apportate dal presente atto al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno entrano in vigore con l'esecutività del presente

provvedimento, ma i loro effetti, ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;

- la responsabile del procedimento è individuata nella persona della Responsabile della S.O. Tributi ed Entrate, Dott.ssa Annamaria Nigro;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del PIAO vigente;
- la presente deliberazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e s.m.i.;

4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, per assicurare la tempestiva decorrenza degli effetti delle norme regolamentari.

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 30/03/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
Cruso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alinovi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. All. A - Testi regolamentari comparati

Nome file: (A) Testi comparati.pdf

2. All. B - Testo regolamentare coordinato

Nome file: (B) Testo coordinato.pdf

3. Parere organo di revisione

Nome file: parere n. 9 del 19032026 modifiche regolamento imposta di soggiorno_signed-signed_signed.pdf

Hash:

B45EDC8C4806F33486B662C5DDF50A3EA5BA8AC8265984254A7EFB3BE7287901A8
0A21E8B92E2AC43C9C9988638CDBB6ABC04C5B432E2E01CCEC6DB2F46B0A6A